

12.1.3.5 I controlli sull'attività di riscossione

L'art. 17 del D. Lgs. n. 123/2011, in materia di controlli sull'attività di riscossione, è stato sostituito dalla Legge di stabilità 2014, Legge 27/12/2013, n. 147, articolo 1, comma 611, lettera d).

Il nuovo art. 17 stabilisce che le Ragionerie Territoriali svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli AdR, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La RGS, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui sopra, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

L'AdR fornisce annualmente al MEF, con le modalità e i termini fissati con provvedimento del Ragioniere Generale dello Stato di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di esigibilità dei crediti (residui attivi). Tale valutazione è effettuata, singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000,00 euro e, in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il predetto importo può essere modificato, in base alle esigenze legate alla corretta rilevazione del grado di esigibilità dei crediti, con D.M. dell'Economia e delle Finanze.

Normativa di riferimento

- Art. 17 del D. Lgs. n. 123/2011;
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147.